



COPIA

ORDINANZA SINDACALE N.24 del 05-10-2026

Numero Reg. Gen.: 77

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, LIMITAZIONI ALLE COMBUSTIONI ALL'APERTO E AGLI SPANDIMENTI DEI LIQUAMI ZOOTEKNICI.

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- la Legge Regionale 15 settembre 2026, n. 22 "Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 18 settembre 2026, recante le misure compensative e temporanee in applicazione della medesima, per il periodo 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027;

Considerato che:

- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il d.l. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte,

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;

- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

Dato atto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) tecnico urgente del 21 settembre 2026, la Regione Veneto ha illustrato le misure compensative a carattere cogente e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:
 - livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10;
 - livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
 - livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- la stazione di riferimento per il Comune di Quarto d'Altino è quella denominata "VE-Parco Bissuola";
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante pubblicazione nella homepage del sito web istituzionale, e nei canali informativi ufficiali del Comune;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- In data 24 settembre 2026 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni in merito alle misure per la stagione invernale 2026-2027 conseguenti alla Legge Regionale n. 22/2026 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024/2026;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1";
- la DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";
- il d.m. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 01.10.2026, con la quale sono state approvate, per la stagione invernale 2026-2027, le linee di indirizzo relative alle misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici di cui all'Allegato A, ivi comprese le misure compensative e temporanee di cui alla D.G.R. n. 1024/2026, tra le quali la temporanea riduzione, per gli edifici pubblici e per gli edifici a destinazione commercio/servizi di categoria E2, E4 ed E5, del periodo di esercizio degli impianti termici dal 1° novembre 2026 al 12 aprile 2027;

Dato atto che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, per la stagione invernale 2026/2027, per gli edifici pubblici e per gli edifici a destinazione commercio/servizi di categoria E2, E4 ed E5 ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa, posticipando l'accensione al 1° novembre 2026 ed anticipando lo spegnimento al 12 aprile 2027, in attuazione della misura compensativa A.2 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024/2026 e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 01.10.2026, prevedendo le seguenti deroghe:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole ed asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- La suddetta limitazione non si applica ai generatori di calore alimentati esclusivamente con energia elettrica e agli edifici residenziali.

ORDINA ALTRESI'

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale di applicare, nel periodo intercorrente dal **1° ottobre 2026** e fino al **30 aprile 2027**, e comunque dalla data di emissione delle ordinanze applicative, le seguenti limitazioni riferite all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale, alla combustione e agli spandimenti zootecnici:

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **19°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

TUTTO L'ANNO

A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A6. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza $\leq$ a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **15 mg/Nm³** e COT non superiori a 35 mg/Nm³;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati **almeno 5 stelle** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **5 mg/Nm³** e COT non superiori a 2 mg/Nm³;

A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).

Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

Con riferimento all'evento svolto nel periodo dell'Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. 3.

B.2 L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. I "barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell'anno precedente.

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B4. Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).

Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

DURATA DI APPLICAZIONE

Inizio: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV;

Termine: da quando rientrano i valori di PM₁₀ al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)

DEROGHE

Relativamente all'esercizio degli impianti termici

Le deroghe sono quelle previste dal DPR 74/2013:

- Possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

Relativamente alle combustioni all'aperto:

- Deroga al divieto in caso di necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- Possibilità di deroga per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate previste dall'Amministrazione comunale e/o co-organizzate o patrocinate dalla stessa.

Relativamente agli spandimenti zootecnici:

- Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981.

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e venga reso noto ai cittadini nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO

F.to Grosso Claudio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

ORDINANZA SINDACALE N.24 del 05-10-2026

Numero Reg. Gen.: 77

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, LIMITAZIONI ALLE COMBUSTIONI ALL'APERTO E AGLI SPANDIMENTI DEI LIQUAMI ZOOTECNICI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO